

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

N. 6

presentato dall'On. Presidente Michele PAIS

il 12 gennaio 2024

Modifiche al Regolamento interno per l'introduzione del Collegio dei revisori dei conti

RELAZIONE

La presente proposta si propone di introdurre nel Regolamento interno del Consiglio la disciplina sul funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale della Sardegna, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dei principi riportati nei suoi allegati e in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 161 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna).

Il decreto legislativo n. 161 del 2022, dopo aver affermato l'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e di bilancio attribuita al Consiglio regionale della Sardegna ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), riconosce al Consiglio la facoltà di istituire, secondo le norme del proprio regolamento interno, un proprio Collegio dei revisori dei conti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

Come chiarito nella relazione illustrativa che ha accompagnato lo schema di norme di attuazione in esame la finalità perseguita è quella di prevedere espressamente la facoltà del Consiglio regionale della Sardegna di istituire un proprio organo di revisione nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia. Si precisa che tale facoltà è riconosciuta nel rispetto dell'autonomia dell'organo legislativo, ovvero sia tramite norme del regolamento interno del Consiglio regionale e che detta potestà è stata espressamente chiesta dal medesimo Consiglio, con ordine del giorno n. 59, in sede di parere sullo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale delle Regione autonoma della Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1,

lettera e) del decreto-legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'articolo 19 ter introduce la disciplina sul Collegio dei revisori dei conti.

[...]

TESTO DEL PROPONENTE

Nel Regolamento interno del Consiglio dopo l'articolo 19 bis (Commissione di verifica) è inserita la seguente rubrica: "Capo IV bis – Del Collegio dei revisori dei conti"

Art. 19 ter

Disciplina del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale della Sardegna in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 161 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna).

2. Il Collegio esprime i pareri e redige le relazioni sugli atti per i quali è richiesto in via obbligatoria dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dalle vigenti normative in materia o dall'Ufficio di Presidenza.

3. I pareri e le relazioni sono resi dal Collegio entro il termine di quindici giorni dalla ricezione delle richieste, ad eccezione delle proposte di variazione di bilancio per le quali il termine è di sette giorni. In caso di motivata urgenza i termini sono ridotti alla metà.

4. Il Collegio può, se richiesto, intervenire alle sedute del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza dedicate all'approvazione di documenti aventi conseguenze economico finanziarie per il Consiglio.

5. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale della Sardegna. Il Consiglio assicura al Collegio il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

6. Le funzioni del Collegio sono svolte, su iniziativa del suo presidente, al quale compete la convocazione delle sedute. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del Collegio più anziano di età. I singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, d'intesa con il presidente del Collegio e con gli altri componenti. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche in modalità a distanza. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e in caso di assenza del presidente prevale il voto del componente più anziano.

7. Al fine della nomina dei componenti del Collegio, è istituito presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, abbiano la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e siano in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio è pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco dei revisori dei conti nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco stesso.

9. I revisori dei conti sono individuati mediante estrazione pubblica da una rosa di cinque nomi scelti dal Consiglio regionale tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 7 con votazione a scrutinio segreto. I componenti

del Collegio non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi. Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Si procede, pertanto, ad estrazione pubblica fino al rispetto delle quote di genere intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere. In caso di parità di voti è nominato il revisore più giovane. Il presidente del Collegio è scelto dal Consiglio regionale, con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati estratti.

10. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca.

Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità. Il componente del Collegio è revocabile dall'Ufficio di Presidenza, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio e in caso di impedimento permanente.

11. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

12. Ai componenti del Collegio dei revisori è attribuita un'indennità di carica annua onnicomprensiva determinata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

13. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente, non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

- a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e gli amministratori degli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31

del 1998, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti del Consiglio regionale e degli enti del sistema Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Consiglio regionale e gli enti del sistema Regione;
- e) coloro che sono legati al Consiglio regionale e ad uno degli enti del sistema Regione, da un rapporto di lavoro non dipendente o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o che lo sono stati nei due anni precedenti.

I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso il Consiglio regionale, gli enti del sistema Regione o presso enti e società comunque sottoposte al controllo o vigilanza delle stesse e presso enti locali della Sardegna.

14. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è possibile affidare al Collegio nuove funzioni e adottare disposizioni attuative e integrative alla disciplina prevista nel presente Capo.